

1

ALLEGATO B ALLA
DELIBERAZIONE DEL Consiglio
N. 69 DEL 19/11/2002
Il Segretario Comunale

COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA DI NUORO

Si certifica 1747

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
per la durata di 15 gg. consecutivi dal 9-11-02 al 23-12-02
che contro di esso non sono pervenuti reclami.

Il Sindaco: [Firma]
Il Messo C. [Firma]

Il Segretario M. [Firma]

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Il presente regolamento è divenuto esecutivo il 24/12/2002.

INDICE

- Capo I:** Finalità
- Capo II:** Procedure
- Capo III:** Settori d'intervento
- Capo IV:** Soggetti ammessi
- Capo V:** Condizioni Generali di concessione
- Capo VI:** Assistenza e sicurezza sociale
- Capo VII:** Attività sportive e ricreative del tempo libero
- Capo VIII:** Sviluppo economico
- Capo IX:** Attività culturali ed educative
- Capo X:** Tutela dei valori ambientali
- Capo XI:** Interventi straordinari
- Capo XII:** Disposizioni finali
- Allegato A:** istanza per la concessione di contributo (persona fisica)
- Allegato B:** istanza per la concessione di contributo per l'attività di enti, associazioni, comitati.
- Allegato C:** istanza per la concessione di contributi (manifestazioni, iniziative, ecc.)



CAPO I FINALITÀ

ART. 1

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge / Agosto 1990, n. 241 e ss. mm., assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

- 1) L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
- 2) L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

- 1) La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne hanno fatto richiesta.

ART. 4

- 1) Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
- 2) Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.

ART. 5

- 1) Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui agli articoli successivi può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
- 2) Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II PROCEDURE

ART. 6

19 IL Responsabile del Servizio stabilisce con propria determinazione adottata entro un mese dall'approvazione del Bilancio e tenuto conto delle somme stanziato nello stesso, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori. Il responsabile del Servizio provvede a pubblicizzare efficacemente attraverso bando pubblico, il termine e le modalità di presentazione dell'istanza per la richiesta di finanziamenti e contributi e agevolazioni previste dal presente Regolamento.

2) Il Responsabile del servizio può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di corredarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3) Con la determinazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss. mm.

4) Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi relativi alla concessione di sussidi e ausili finanziari in favore di persone fisiche in stato di disagio.

5) La determinazione di cui al comma 1 deve restare affissa all'Albo Pretorio fino alla scadenza del termine in esso fissato per la presentazione delle domande; contestualmente viene affisso, all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, apposito avviso contenente tutti i dati necessari per la presentazione delle domande, il termine di scadenza e i termini degli altri adempimenti connessi; tali disposizioni si applicano anche alle modifiche del piano delle scadenze.

ART. 7

1) Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2) Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati "A, B e C" al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3) Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 Maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della Legge 18 Novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

ART. 8

1) Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all'Ufficio competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.

2) Le istanze istruite sono rimesse da ciascun ufficio al responsabile di servizio, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3) Il Responsabile di servizio, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, predispone una proposta per la determinazione degli indirizzi e dei criteri per il riparto delle risorse stanziato da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

4) Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari, ove ne ravvisi la necessità il Responsabile di servizio, prima di decidere l'esclusione, può richiedere all'ufficio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

L'esclusione dall'assegnazione di contributi dovrà essere adeguatamente motivata.

ART. 9

1) L'Ufficio competente predisporre, in conformità agli indirizzi e ai criteri adottati dalla Giunta Comunale, lo schema della determinazione da adottarsi dal Responsabile di servizio per l'attribuzione definitiva dei contributi e l'assunzione del relativo impegno di spesa. Nella determinazione sono, inoltre, elencati i soggetti e le iniziative escluse, con l'indicazione dei motivi.

**CAPO III
SETTORI D'INTERVENTO**

ART. 10

1) I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui si dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2) Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle per le loro finalità sono ad esso riconducibili.

3) Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

ART.11

Il Responsabile del servizio e la Giunta Comunale nel proporre e nel determinare gli indirizzi e i criteri per il riparto delle risorse, a disposizione per la concessione di contributi ai soggetti che operano nei settori di cui al precedente articolo, debbono tener conto dei seguenti criteri di valutazione in ordine di priorità:

- 1) rilevanza sociale, economico e culturale;
- 2) valorizzazione della realtà locale;
- 3) rilevanza tradizionale e territoriale;
- 4) predisposizione di un programma con indicazione di eventuali e ulteriori fondi di finanziamento – a corredo della domanda;
- 5) grado di coinvolgimento dei cittadini..

Nel caso di presentazione di domande o proposte di intervento concomitanti e che contengono una pari valutazione degli elementi sopra elencati, si provvederà alla ripartizione dei contributi in parti uguali tra i vari richiedenti.

**CAPO IV
SOGGETTI AMMESSI**

ART. 12

- 1) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.
- 2) I comitati promotori dei festeggiamenti costituitisi in forma libera, anche verbalmente, nell'ambito delle tradizioni e degli usi locali, possono dimostrare l'esistenza dell'associazione con un atto di costituzione redatto in carta libera e sottoscritto dai membri, da cui risultino le generalità del presidente e degli altri componenti e organizzatori per gli effetti di cui agli artt. 36 e successivi del Codice Civile;
- 3) In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

**CAPO V
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

ART. 13

- 1) Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ha assicurato la concessione.
 - 2) L'erogazione della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della richiesta dell'intervento. Se la spesa preventivata e riferita ad uno specifico intervento ed in base alla documentazione prodotta essa risulta inferiore a quella preventivata o comunque minore nell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.
- L'erogazione dei sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal responsabile del servizio, anche su richiesta del Sindaco, nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato per queste finalità. La decisione viene adottata

7

in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dall'ufficio dei servizi sociali. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti.

ART. 14


- 1) Per gli Enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e nei settori di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'Ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune. Il rendiconto consiste in un prospetto riepilogativo delle spese sostenute contenente il nominativo dei creditori; gli estremi delle fatture o delle pezze giustificative, gli importi, la data e le modalità di pagamento.
- 2) Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni, o di quei beni artistici, storici, culturali per cui la conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
- 3) I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Consiglio Sindacale.
- 4) L'erogazione dei contributi finanziari di cui al presente articolo avviene per il 75% entro il 30 giugno dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25% a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso. Nel caso di interruzione del termine per l'integrazione di documentazione o per l'acquisizione di elementi chiarificatori, il termine, ricomincia a decorrere dalla data di acquisizione di quanto richiesto.

ART. 15

Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e dal luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta responsabile del servizio per il 50% prima dell'effettuazione dell'iniziativa e per il 50% entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto, che deve contenere i dati indicati nel precedente articolo, e previa verifica della regolarità del medesimo. Nel caso di interruzione del termine per l'integrazione dei documenti o per l'acquisizione di elementi chiarificatori, il termine ricomincia a decorrere dalla data di acquisizione di quanto richiesto. Il Comune potrà chiedere al soggetto beneficiario del contributo copia dei documenti giustificativi delle spese; a tal fine i soggetti beneficiari dei contributi finanziari comunali dovranno conservare i documenti giustificativi per un periodo di tre anni, decorrenti dall'ultimazione della iniziativa.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo,




volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

ART. 16

- 1) L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 12, richiedano, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 14.
- 2) Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
- 3) Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
- 4) La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
- 5) Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od impianti.

ART. 17

- 1) Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono obbligati a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
 - 2) Gli enti pubblici o privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
 - 3) Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
 - 4) La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso, per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
 - 5) Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
- 

**CAPO VI
ASSISTENZA E SICUREZZA**

Art. 18

1) Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono disciplinati dal Regolamento Comunale di Assistenza, dalla Legge Regionale n. 4 del 25/1/1988 e dal D.P.G.R. n. 145 del 23 Agosto 1990, e dal presente regolamento.

Gli interventi possono essere effettuati mediante la concessione di sussidi e ausili finanziari;

Ai soli fini del presente regolamento:

- per sussidio si intende un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia e della persona;
- per ausilio finanziario si intende un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia, della persona dovuto a cause straordinarie e ha sempre carattere straordinario.

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari:

- a) le persone residenti in questo Comune;
- b) le persone non residenti in questo Comune, di passaggio;
- c) gli stranieri e gli apolidi.

L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma precedente dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dal Responsabile del Servizio competente previa determinazione degli indirizzi e/o dei criteri da parte della Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza, sentita la commissione di Assistenza.

I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.

Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, ma potrà essere richiesta documentazione, ricadendo sull'ufficio sociale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.

Con apposito atto, il Responsabile del Servizio, sentita sempre la Commissione suddetta e la Giunta Comunale, entro il mese di Novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà: confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta degli ufficio comunale) dal responsabile del servizio previa acquisizione degli indirizzi e/o dei criteri da parte della Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale di Assistenza.

Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordine di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.

Le concessioni di cui al presente comma dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogie, il disposto dell'art. 191, 3° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.

Art. 19

In presenza di domande in sovrannumero o che richiedono una copertura finanziaria superiore a quella prevista dal Bilancio annuale di previsione, la Giunta Comunale adotta i seguenti criteri di valutazione nello stabilire la proprietà e l'entità dell'intervento assistenziale:

- entità del disagio economico del richiedente;
- grado del disagio relativamente alle condizioni sociali del richiedente e della sua famiglia;
- grado di disagio socio-economico e fisico degli anziani richiedenti assistenza;
- grado di inabilità fisica o psichica di portatori di handicap richiedenti assistenza;
- entità e livello quanti-qualitativo dei servizi erogati da enti, società e organizzazioni che operano nel settore dell'assistenza.

CAPO VII
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 20

- 1) Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno, e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
- 2) Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
- 3) Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunali con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione a carico del bilancio comunale.
- 4) Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
- 5) Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e IV.

Art. 21

- 1) La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti e attrezzature di cui al comma 3 del precedente articolo , è disposta mediante apposita determinazione adottata dal competente responsabile di servizio ed è disciplinata da apposita convenzione dello stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti.
La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
- 2) Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla osta, copia del quale dovrà immediatamente essere trasmesso al Comune.

Art. 22

In presenza di domande in sovrannumero e che richiedono una copertura finanziaria superiore a quella prevista dal bilancio di previsione, la Giunta Comunale adotta i seguenti criteri di valutazione nello stabilire la priorità della contribuzione alle singole società o enti:

- importanza della Federazione Nazionale di appartenenza;
- importanza e rilevanza dal punto di vista della promozione dello sport e dell'immagine della nostra cittadina, della manifestazione organizzata;

11

- entità delle spese da sostenere per l'organizzazione delle manifestazioni.

CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO

Art. 23

- 1) Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare.
- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nel comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed i interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili,
 - e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
- 2) Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
- 3) La concessione di contributi una tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli articoli 1, 4 e 15 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 100% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.
- 4) Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 24

- 1) Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente articolo 21 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

Art.25

In presenza di sovrannumero e che richiedono una copertura finanziaria superiore a quella prevista nel bilancio annuale di previsione, la Giunta Comunale adotta i seguenti criteri di valutazione nello stabilire la proprietà e l'entità della contribuzione:

- grado di rilevanza ai fini della promozione e sviluppo delle attività economiche locali, dall'iniziativa intrapresa dall'Ente o Società che fa richiesta di contribuzione;
- livello raggiunto di manifestazioni o iniziative varie promosse e organizzate dall'Ente o società richiedente negli anni precedenti.

**CAPO IX
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE**

Art. 26

- 1) Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente.
- a) favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico,
 - d) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione di opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - e) a favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelle altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore dei soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 27

- 1) La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
- 2) I contributi una tantum per le finalità di cui all'art. 23 lettera e) non possono essere d'importo superiore al 100% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.
- 3) Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e IV.

**CAPO X
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI**

Art. 28

- 1) Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
- 2) Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

**CAPO XI
INTERVENTI STRAORDINARI**

Art. 29

- 1) Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
- 2) La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
- 3) Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

**CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 30

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione diviene esecutiva.
- 2) Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 11.



P. C. C.
// Segretario Comunale
Dot. Elena Teresa Veia